

## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 521135

del: 26/09/2023

---

Oggetto: Peste suina africana (PSA) - Misure di controllo negli allevamenti suinicoli.  
Trasmissione nota Ministeriale prot. 0023297 del 15/09/23, modificata dalla nota 0023449 del 18/09/2023.

---

Numero allegati: 4

---

Nome file allegati: trasmissione\_nota\_Ministero\_PSA\_15.09.2023.pdf.p7m  
trasmissione\_nota\_Ministero\_PSA\_15.09.2023\_timbrato.pdf  
Prot\_\_15-09-2023\_0944477\_E\_-\_File\_primario\_-\_misure\_di\_controllo\_PSA\_proroga  
\_nota\_15\_settembre.pdf  
Prot\_\_18-09-2023\_0954058\_E\_-\_File\_primario\_-\_misure\_di\_controllo\_PSA\_15\_sett  
embre\_modifica.pdf

---

LA DIRIGENTE DELL'AREA SANITÀ VETERINARIA  
E IGIENE DEGLI ALIMENTI  
**ANNA PADOVANI**

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Direttori DSP

Servizi Veterinari

Aziende USL Regione Emilia-Romagna

Direttore Sanitario

Responsabile Area Dipartimentale Emilia-  
Romagna

Osservatorio Epidemiologico  
IZSLER

Ordini dei medici veterinari

Associazioni di categoria

e, p. c. Direzione Generale Cura della persona, salute e  
welfare - Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca  
Regione Emilia-Romagna

Ministero della Salute  
Direzione DGSAF  
Direzione DGISAN

Commissario straordinario per la PSA

Centro di referenza PSA c/o IZSUM

Servizio Veterinario - Regione Lombardia

Servizio Veterinario - Regione Veneto

Coordinamento Interregionale Area Sanità  
Animale c/o regione Veneto

Comandi carabinieri NAS Bologna e Parma

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

[segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it)  
[segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it)

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	3546	600	120	10		Fasc.	2023	21	



Oggetto: **Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Trasmissione nota Ministeriale prot. 0023297 del 15/09/23, modificata dalla nota 0023449 del 18/09/2023.**

Visti gli esiti dei controlli disposti con nota regionale Prot. 28/08/2023.0844161, in attuazione della nota congiunta delle due direzioni del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario alla PSA prot. 0023297 del 15/09/23, modificata dalla nota 0023449 del 18/09/2023, si dispone quanto segue, a sostituzione di quanto riportato nella nota regionale soprachiamata e che, salvo diverse indicazioni, si applicherà sino al 15/10/2023.

Le movimentazioni dei suini, sia da vita che da macello, possono avvenire solo a seguito dell'esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall'autorità competente locale (ACL) che preveda la visita clinica e la verifica dell'andamento della mortalità, eseguita:

- **per le province di Parma e Piacenza**, che comprendono territori in zone di restrizione, nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
- **per tutte le restanti province della regione Emilia-Romagna**: eseguita nelle 72 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore.

Per consentire alle AUSL di effettuare i controlli previsti e allo stesso tempo razionalizzare gli ingressi negli allevamenti di suini, anche per rispettare le necessarie misure di biosicurezza, gli allevatori dovranno comunicare all'ACL la data prevista per la movimentazione con congruo anticipo (**almeno 96 ore prima della movimentazione**).

In tutta la regione deve essere mantenuto in BDN il blocco sanitario tipologia "condizionato" su tutte le uscite, ("validazione del Modello IV"), che potrà essere validato solo a seguito di esito favorevole dei controlli di cui sopra.

I prelievi su tre suini morti di recente, dovranno essere effettuati nei seguenti casi:

- **esclusivamente per le province di Parma e Piacenza**, come previsto dalla Nota Ministeriale, nei 7 giorni che precedono la movimentazione, se sono presenti morti da non oltre 5 giorni;
- **per tutte le province della regione Emilia-Romagna**
  - a) negli allevamenti sopra i 5000 capi di consistenza dichiarata in BDN, che effettuano 3 o più movimentazioni alla settimana, prelevando, con cadenza settimanale, oltre alle milze dai 3 soggetti morti di recente, nel caso di presenza di soggetti con febbre elevata ( $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ), anche sangue in EDTA da altrettanti suini;
  - b) in tutti gli allevamenti con aumenti anomali della mortalità.

Per verificare gli eventuali aumenti anomali di mortalità, gli allevamenti che non hanno mai subito prelievi di sangue o milza pre-movimentazione dal 28/08/23, **dovranno essere sottoposti ad almeno due verifiche da remoto della mortalità (verifica BDN e registri di mortalità), la prima con scadenza 01/10/23, la seconda entro il 15/10/23.**

Si ricorda l'obbligatorietà delle registrazioni della mortalità entro i sette giorni dall'evento come da D. lgs. 134/2022, e la tenuta giornaliera del registro mortalità suddivisa almeno per capannone, che sarà resa obbligatoria dall'apposita Ordinanza regionale di prossima emanazione.

Per il rilievo precoce dei casi di PSA il sistema più efficace e tempestivo si basa sulla segnalazione delle mortalità anomale da parte degli operatori dell'intera filiera e da parte dei veterinari libero professionisti. A questo proposito, si ricordano gli obblighi di notifica previsti dal D.L.gs 136/2022 per le due diverse situazioni:

- Articolo 6, comma 1: è riportato l'obbligo di comunicazione immediata all'AUSL competente per territorio dei casi di veri e propri sospetti di malattie di categoria A, tra cui la PSA, a cui fa seguito l'applicazione, sempre immediata, delle misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- Articolo 6, comma 5: è previsto l'obbligo di segnalazione da parte dell'operatore ad un veterinario di "*mortalità anomale e altri sintomi di malattie gravi o una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate*" (quindi nei casi in cui non ci sono gli estremi per un sospetto), in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera C) del Regolamento (UE) 2016/429. Nell'attuale situazione epidemiologica, anche in questi ultimi casi, come previsto dalla nota del Ministero, che applica il comma 2 dello stesso articolo del Regolamento 2016/429, il veterinario (libero professionista, di filiera, dell'azienda mangimistica, ecc.) che ha ricevuto la segnalazione deve darne informazione al Servizio Veterinario competente per territorio, con cui si raccorderà per le ulteriori indagini necessarie, escludendo tra l'altro la PSA in diagnosi differenziale (a questo fine si ricorda che l'organo d'elezione per la ricerca della PSA è la milza).

La nota Ministeriale n. prot. 0023297 del 15/09/23, modificata dalla nota 0023449 del 18/09/2023, dispone inoltre che, in caso **in cui venga riscontrata al macello una mortalità anomala**, sia al trasporto che nella stalla di sosta, dovranno essere prelevate le milze degli animali morti e inviate al laboratorio per ricerca PSA, tenendo in blocco ufficiale l'intera partita in attesa dell'esito degli esami.

Cordiali saluti.

Anna Padovani  
(firmato digitalmente)

Allegato n.1: Nota Ministeriale prot. 0023297 del 15/09/23.  
Allegato n.2: Nota Ministeriale prot. 0023449 del 18/09/2023.

Referenti:  
Simone Leo  
[simone.leo@regione.emilia-romagna.it](mailto:simone.leo@regione.emilia-romagna.it)

Luisa Loli Piccolomini  
[luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it](mailto:luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it)



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed  
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2023/4

0023297-15/09/2023-DGSAF-MDS-P

- Regioni e Province Autonome  
Assessorati alla sanità

**e, p.c.:**

Coordinamento interregionale Servizi veterinari  
[m.brichese@regione.veneto.it](mailto:m.brichese@regione.veneto.it); [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)

- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR. c/o Assessorati alla sanità regioni e  
Province Autonome

- Comando Carabinieri per la Salute  
[srm29424@pec.carabinieri.it](mailto:srm29424@pec.carabinieri.it)

- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali  
Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO  
[frm42541@pec.carabinieri.it](mailto:frm42541@pec.carabinieri.it); [ufaoaio@carabinieri.it](mailto:ufaoaio@carabinieri.it)  
[ffr43019@pec.carabinieri.it](mailto:ffr43019@pec.carabinieri.it)  
[alessandro.bettosi@carabinieri.it](mailto:alessandro.bettosi@carabinieri.it)

- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della  
Sanità Militare  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)  
[cu.veterinario@igesan.difesa.it](mailto:cu.veterinario@igesan.difesa.it)  
[luca.virgilio@esercito.difesa.it](mailto:luca.virgilio@esercito.difesa.it)

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e  
sviluppo rurale  
[dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it)  
[l.ricci@masaf.it](mailto:l.ricci@masaf.it); [f.bongiovanni@masaf.it](mailto:f.bongiovanni@masaf.it)

- CEREP c/o IZSUM [protocollo.izsum@legalmail.it](mailto:protocollo.izsum@legalmail.it)

- COVEPI c/o IZSAM [protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

- ISPRA [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

- Segretario Generale SEGGEN

- Ufficio 3 SEGGEN

- Associazioni di categoria settore suinicolo

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

## **Oggetto: Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli.**

Considerata la notifica di ulteriori focolai di PSA in allevamenti di suini domestici, facendo riferimento e seguito alla nota prot. 22237 del 1° settembre u.s., si confermano e si prorogano fino al 15 ottobre p.v. le misure ivi contenute, con le seguenti integrazioni.

Per quanto riguarda le movimentazioni dei suini, sia da vita che da macello, fatti salvi gli specifici divieti previsti nelle zone di protezione e zone di sorveglianza istituite ai sensi del regolamento (UE) 2020/687, ivi incluse le misure previste in caso di accertate connessioni epidemiologiche rilevate in seguito alle conferme di focolaio, nonché le condizioni previste dal regolamento (UE) 2023/594, si specifica quanto di seguito.

### **Province in cui ricadono le zone di restrizione per PSA per focolai nel domestico e/o casi nel selvatico.**

Negli allevamenti ricadenti nei territori provinciali sopra specificati, le visite cliniche previste sulle partite di animali da movimentare sono da effettuarsi nei tempi previsti dalla citata nota, e devono comprendere, oltre all'ispezione dello stato di salute generale degli animali per il rilievo di eventuali segni clinici di malattia, un prelievo di sangue con EDTA per esame PCR sui soggetti disvitali o comunque affetti da patologie diverse dalle forme traumatiche.

In aggiunta alla visita, in relazione ai controlli sull'andamento della mortalità, si dispone il test per PSA su milza dei 3 capi morti più di recente. Ciò fermo restando che ogni aumento di mortalità superiore alla media deve essere segnalato, e che in base all'art. 9 comma 5 del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, le informazioni inerenti alla morte degli animali devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento. Si raccomanda inoltre di effettuare una valutazione sanitaria anche delle eventuali unità epidemiologiche separate.

### **Rimanenti territori delle Regioni e Province Autonome in cui ricadono le zone di restrizione per PSA per focolai nel domestico e/o casi nel selvatico.**

Negli allevamenti ricadenti nei territori sopra specificati le movimentazioni da vita e da macello sono subordinate alla sola effettuazione della visita clinica degli animali da movimentare, ogni 72 ore e nei modi sopra descritti, inclusa la valutazione dei soggetti disvitali.

Resta inteso che eventuali aumenti di mortalità dovranno essere immediatamente riportate al Servizio veterinario localmente competente che accerterà le cause di mortalità degli animali effettuando, ove necessario, un prelievo per escludere la presenza della PSA, e che in base all'art. 9 comma 5 del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, le informazioni inerenti alla morte degli animali devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento.

Le competenti Autorità regionali, sentito il Ministero della Salute, in base ad una valutazione del rischio, possono disporre ulteriori accertamenti tesi a monitorare lo stato sanitario degli allevamenti, compresi quelli non oggetto di movimentazione.

### **Regioni e Province Autonome indenni da PSA.**

Nelle Regioni e Province Autonome indenni da PSA le movimentazioni da vita e da macello restano subordinate alla validazione del DDA da parte dei Servizi veterinari localmente competenti. Inoltre, ai fini dell'incremento del livello di sorveglianza, i Servizi veterinari programmano su base

mensile l'esecuzione di visite cliniche negli allevamenti suinicoli, inclusa una verifica sull'andamento della mortalità.

### **Tutto il territorio nazionale.**

Su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai test diagnostici previsti dal Piano di sorveglianza nazionale 2023, si dispone il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l'intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente e le carcasse non movimentate.

Fermo restando quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5 del 24/08/2023, si raccomanda la valutazione della richiesta, da parte dei Veterinari aziendali, dell'esecuzione del test per PSA prima del ricorso a trattamenti antibiotici.

Infine, evidenziando che quanto disposto dall'art. 9 comma 5 del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, in merito alla registrazione in BDN delle informazioni inerenti alla morte degli animali entro sette giorni dall'evento, è valido su tutto il territorio nazionale, si rammenta che eventuali aumenti di mortalità superiori alla media dovranno essere immediatamente riportati al Servizio veterinario localmente competente, che accerterà le cause di mortalità degli animali effettuando, ove necessario, un prelievo per escludere la presenza della PSA.

Sulla base dell'evoluzione epidemiologica e di una valutazione del rischio, il Ministero della salute, in accordo con le Regioni e P.A, potrà rimodulare le attività di controllo estendendole anche ad ulteriori territori.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

IL DIRETTORE  
GENERALE DGSAF  
Pierdavide Lecchini\*

LECCHINI PIER  
2023.09.15 11:30:52  
CN=LECCHINI PIERDAVIC  
C=IT  
2.5.4.4=LECCHINI  
2.5.4.42=PIERDAVIDE  
RSA/2048 bits

IL DIRETTORE  
GENERALE DGISAN  
Ugo Della Marta\*

UGO DELLA  
MARTA  
15.09.2023  
10:09:09  
UTC

IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO PSA  
Vincenzo Caputo\*

Firmato digitalmente da:  
Vincenzo Caputo

Data: 15/09/2023 12:42:57



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed  
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2023/4

0023449-18/09/2023-DGSAF-MDS-P

- Regioni e Province Autonome  
Assessorati alla sanità

**e, p.c.:**

Coordinamento interregionale Servizi veterinari  
[m.brichese@regione.veneto.it](mailto:m.brichese@regione.veneto.it); [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)

- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR. c/o Assessorati alla sanità regioni e  
Province Autonome

- Comando Carabinieri per la Salute  
[srm29424@pec.carabinieri.it](mailto:srm29424@pec.carabinieri.it)

- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali  
Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO  
[frm42541@pec.carabinieri.it](mailto:frm42541@pec.carabinieri.it); [ufaoaio@carabinieri.it](mailto:ufaoaio@carabinieri.it)  
[ffr43019@pec.carabinieri.it](mailto:ffr43019@pec.carabinieri.it)  
[alessandro.bettosi@carabinieri.it](mailto:alessandro.bettosi@carabinieri.it)

- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della  
Sanità Militare  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)  
[cu.veterinario@igesan.difesa.it](mailto:cu.veterinario@igesan.difesa.it)  
[luca.virgilio@esercito.difesa.it](mailto:luca.virgilio@esercito.difesa.it)

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e  
sviluppo rurale  
[dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it)  
[l.ricci@masaf.it](mailto:l.ricci@masaf.it); [f.bongiovanni@masaf.it](mailto:f.bongiovanni@masaf.it)

- CEREP c/o IZSUM [protocollo.izsum@legalmail.it](mailto:protocollo.izsum@legalmail.it)

- COVEPI c/o IZSAM [protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

- ISPRA [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

- Segretario Generale SEGGEN

- Ufficio 3 SEGGEN



- Associazioni di categoria settore suinicolo

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

**Oggetto: Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Modifica nota prot. 23297 del 15/09/2023.**

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, la frase:

*"Su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai test diagnostici previsti dal Piano di sorveglianza nazionale 2023, si dispone il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l'intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente e le carcasse non movimentate."*,

è sostituita dalla seguente:

"Su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai test diagnostici previsti dal Piano di sorveglianza nazionale 2023, nel caso in cui venga riscontrata una mortalità anomala superiore alla norma, si dispone il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l'intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente e le carcasse non movimentate."

La presente modifica ha validità immediata.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

IL DIRETTORE  
GENERALE DGSAF  
Pierdavide Lecchini\*

LECCHINI PIER  
2023.09.18 14:45:48  
CN=LECCHINI PIERDAVIC  
C=IT  
2.5.4.4=LECCHINI  
2.5.4.42=PIERDAVIDE  
RSA/2048 bits

IL DIRETTORE  
GENERALE DGISAN  
Ugo Della Marta\*



UGO  
DELLA  
MARTA  
18.09  
.2023  
13:19:55  
UTC

IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO PSA  
Vincenzo Caputo\*

Firmato digitalmente da:  
Vincenzo Caputo

Data: 18/09/2023 15:48:17